



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, **24 MAG. 2007**

**Segreterie Nazionali**

**FILT CGIL**

In persona del legale rappresentante

Via G.B. Morgagni, 27

00161 Roma

Fax 06.44076315

**FIT CISL Comparto Volo**

In persona del legale rappresentante

Via dell'Impruneta, 15b

00145 Roma

Fax 06.5506700

**UILT UIL**

In persona del legale rappresentante

Via di Priscilla, 101

00199 Roma

Fax 06.86207747

**UGL TA**

In persona del legale rappresentante

Viale de Castro Pretorio, 116

00185 Roma

Fax 06.4745651/44361092

**ANPAV**

In persona del legale rappresentante

Via Marco Marulo, 78

00143 Roma

Fax 06.51962094

**AVIA**

In persona del legale rappresentante

Viale Castello della Magliana, 38

00148 Roma

Fax 06.65191558

**SDL T**

In persona del legale rappresentante

Via Giovanni Cena, 29

00054 Fiumicino - Roma

Fax 06.6505659

**Alitalia**

In persona del

legale rappresentante

Via Alessandro Marchetti, 111

00148 Roma

Fax 06.65624686

**RACC. A.R.**

Anticipata via fax

p.c. **Presidente del Senato**

Fax 06 67062022

**Presidente della Camera dei Deputati**

Fax 06 67603522

**Presidente del Consiglio  
dei Ministri**

Fax 06 67793543 / 6796894

**Ministro dei Trasporti**

Gabinetto del Ministro

Fax: 06 44234159

**Procedimento Pos. n. 27456**

Prot. n. 38/RU/NC35

*Comunico che la Commissione nella seduta del 24 maggio 2007, esaminata la proposta della Prof.ssa Mariella Magnani e ascoltata la relazione del Presidente, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:*

### **LA COMMISSIONE**

#### **CONSIDERATO**

che dal 15 maggio 2007 è in corso uno stato di agitazione degli Assistenti di volo Alitalia consistente nell'astensione dal servizio di alcuni AA.VV con conseguente grave pregiudizio dei diritti costituzionali degli utenti;

che, con riferimento a tale stato di agitazione, la Società Alitalia ha trasmesso a questa Commissione un comunicato sindacale, datato 14 maggio 2007 e recante le sigle di FILT CGIL, FIT CISL c.v., UILT UIL UGL TA, ANPAV, AVIA, SDL T, avente ad oggetto "Stato di agitazione Assistenti di volo", in cui si preannunciava che dal 15 maggio 2007 si sarebbe richiesta la "rigida applicazione del contratto di lavoro";

che, come risulta dalla documentazione in possesso di questa Commissione, tale stato di agitazione è riconducibile principalmente alle modalità di composizione degli equipaggi in base alle normative contrattuali vigenti;

che tale vertenza contrattuale non ha per oggetto profili attinenti alla sicurezza del servizio di Trasporto aereo;

che l'asserita, eventuale violazione delle norme contrattuali, da parte della Società Alitalia, non esime le parti dal rispetto delle disposizioni contenute nella L.n.146/1990 e succ, modd. e nella Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, Del. n.01/92 del 19 luglio 2001 (pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185) a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti degli utenti;

che, peraltro, di tale stato di agitazione e delle conseguenze pregiudizievoli sul servizio di trasporto aereo non risulta esser stata data adeguata informazione all'utenza da parte della Società Alitalia, nonostante che la medesima agitazione fosse preannunciata fin dal 14 maggio 2007 ;

visti gli artt. 4, comma 4 quater, e 13 lettere h) ed i) della L. n. 146/1990 e ss. mod.

#### **DELIBERA**

l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento delle parti per accertare le cause di insorgenza del conflitto, nonché rispettivamente:

A) delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, UGL TA, Anpav, Avia e SDL per l'accertamento delle seguenti violazioni:

- **violazione dell'obbligo legale di preavviso**, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché all'art. 4 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, Del. n.01/92 del 19 luglio 2001 (pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185);

- **mancata predeterminazione della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione**, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

- **mancata garanzia delle prestazioni indispensabili**, ai sensi dell'art.2 della L.n.146/1990 e successive modificazioni. e dell'art.20 della citata Regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo;

B) della Società Alitalia, per l'accertamento della seguente violazione:

- **mancanza di adeguata comunicazione all'utenza**, ai sensi dell'art.2 comma 6 della L.n.146/1990 e successive modificazioni, relativamente al preannunciato stato di agitazione degli Assistenti di volo.

#### AVVERTE

che le parti, ciascuna in relazione alla propria posizione, hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, di essere sentite;

#### CHIEDE

alle parti in indirizzo di comunicare il nominativo del rappresentante legale entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della presente;

#### CHIEDE ALTRESI'

alla società in indirizzo di voler comunicare, ai fini della determinazione dell'eventuale sanzione, l'ammontare dei permessi sindacali e dei contributi versati all'organizzazione sindacale coinvolta nel procedimento di valutazione, nonché di comunicare il numero di matricola dell'INPS.

#### DISPONE

la notifica della presente delibera alle OO.SS. in indirizzo e alla Società Alitalia, nella persona dei loro legali rappresentanti, la comunicazione al Ministro dei Trasporti, nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lett. n.), l. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente  
Antonio Martone

